

## 17) - PROGETTO IMPOSIZIONE FISCALE

### Anomalie

Le anomalie del sistema fiscale italiano si possono far ricondurre a due componenti:

- a) - La frammentazione con relativa duplicazione e triplicazione dell'imposizione pretesa da organi diversi statali e regionali.
- b) - L'inefficienza della struttura di controllo che non è in grado di percepire l'imposizione fiscale su tutto il reddito prodotto.

Ciò determina il verificarsi del fenomeno dell'evasione e dell'elusione in maniera molto consistente, si da far naufragare tutte le iniziative dirette a risanare la finanza pubblica e quindi a programmare una politica di sviluppo del Paese, che porti alla realizzazione delle riforme strutturali dello Stato, che lo rendono invulnerabile alle forze negative continuamente protese alla sua stabilità interna in termini di efficienza economica, funzionale e sociale.

Il principio informatore del progetto imposizione fiscale, è dato allora dall'organizzazione di un sistema del prelievo fiscale che sia in grado di assorbire parte della ricchezza prodotta, in modo da colpire secondo il principio dell'equilibrio impositivo, tutte le fonti di reddito prodotto e creato nello Stato.

Tale equilibrio impositivo è perseguito attraverso la coincidenza della ricchezza ricavata dall'imposizione con l'incremento che può derivare all'attività produttiva, per effetto dello sviluppo ulteriore che ottiene l'attività medesima con gli investimenti e finanziamenti, derivanti dal prelievo fiscale.

### PROPOSTE

Per cui in relazione a queste considerazioni viene proposta una soluzione alle anomalie citate, attraverso la previsione del funzionamento di un efficiente ordinamento fiscale organizzativo e di un ordinamento operativo altrettanto efficiente.

- A) - Per quanto concerne l'ordinamento organizzativo, si deve tendere allo studio per l'applicazione di:
  - 1) - Sistemi impositivi che riducano l'imposizione a 2 o 3 imposte sul reddito.

- 2) - Va attuato il principio della limitazione del criterio della progressività dell'imposizione, attraverso la devoluzione ad attività sociali della stessa oltre una certa percentuale; e ad operazioni di investimento compiute prima del raggiungimento della piena occupazione, per i cittadini che risiedono nello Stato.

Con la piena occupazione la progressività può essere limitata solo con la prima componente. Cioè il 30 per cento della imposizione progressiva oltre il 34 per cento, è destinato ad attività sociali e il rimanente è acquisito agli uffici finanziari.

- 3) - Deve essere prevista una organica struttura statale che possa produrre un accertamento valido del reddito.

Per questo nel progetto viene prevista una struttura finanziaria costituita da uffici finanziari provinciali (UFP), organizzati in uffici delle entrate ed uffici unificati del territorio provinciale; da uffici finanziari regionali (UFR) e interregionali (UFIR).

La triplice distinzione di uffici finanziari, ha lo scopo di accertare i redditi secondo il livello di operatori economici privati a reddito variabile: le imprese e lavoratori autonomi locali e provinciali, le imprese regionali e nazionali, che sono individuate secondo le caratteristiche indicate nella legge.

- 4) - Per un armonico funzionamento degli uffici finanziari, è necessario il loro coordinamento. L'ufficio finanziari provinciale del capoluogo di provincia (UFP), coordina le attività degli uffici delle imposte, IVA e del registro dei minori centri provinciali, in attesa che anch'essi divengano uffici delle entrate circoscrizionali dei settori di decentramento provinciale.

- 5) - Occorre prevedere le fasi dell'operatività del nuovo sistema fiscale: nella prima fase si valutano e consolidano le maggiori entrate dovute al più elevato gettito fiscale, anche perché esse devono divenire una costante non suscettibile di fluttuazioni sensibili nel corso degli anni.

Nella seconda fase inizia la predisposizione della riduzione del numero di imposte e la riorganizzazione del sistema fiscale.

In questa fase andrà ricercato l'equilibrio tra carico fiscale e ripagamento di quel carico in termini di potenziamento della domanda di beni per spese di investimento, che aumentano la domanda di beni di consumo e di servizi.

- 6) - Al fine di conoscere quale è il livello impositivo e il gettito fiscale, che è più idoneo per sostenere le spese di sviluppo del Paese, l'amministrazione finanziaria nazionale con gli UFIR, sarà collegata con il CIPE e il CIP, i quali faranno presente l'ammontare di importi finanziari che sono necessari per una certa politica di sviluppo dello Stato.
- 7) - Va anche proposta la trasformazione delle sanzioni applicate in relazione agli illeciti finanziari.

Vengono così aumentate le sanzioni pecuniarie relative alle evasioni fiscali e mutate quelle detentive, secondo la nuova normativa tendente al recupero sociale.

Le sanzioni penali che vengono applicate ai reati relativi all'assegno bancario, alla bancarotta e ai reati fallimentari, vengono inflitte tenendo conto dei principi e criteri indicati negli articoli 8 e seguenti del progetto giustizia penale.

#### B) - ORDINAMENTO OPERATIVO FISCALE.

- 1) - E' necessario per ottenere un sistema funzionale del prelievo fiscale che permetta di acquisire l'imposizione su tutti i redditi prodotti nello Stato, che venga creata la struttura organica ed efficiente del controllore fiscale, costituita dal medesimo controllore fiscale e dall'investigatore fiscale
- 2) - Il controllo efficiente presuppone la collaborazione di tutti gli operatori economici, sia da parte dei venditori che da parte dei consumatori.  
Per questo deve essere previsto per una quota parte, il recupero dell'IVA da parte del consumatore a fine anno con la dichiarazione dei redditi; e le relative sanzioni per chi non richieda lo scontrino e il rilascio della fattura.
- 3) - Il sistema di controllo deve riguardare anche la correttezza dei controllori ed investigatori (peraltro già esistente attualmente), che viene effettuata da operatori del SECIT e del SIS, i cui organici vengono aumentati e resi efficienti.
- 4) - Questo controllo efficiente deve far capo ad una struttura finanziaria organica e funzionale data dagli UFP, UFR e UFIR, con il coordinamento nazionale della direzione generale finanze (DGF) del Ministero delle finanze.

18) - PROGETTO DECENTRAMENTO FISCALE (anche denominato  
FEDERALISMO FISCALE).

Anomalie

Il maggior difetto del sistema fiscale italiano è quello di possedere ancora il carattere accentrato proprio dello Stato ottocentesco e del primo novecento, che non era ancora informato alla necessità di impegnare le spese correnti e di investimento, secondo le necessità locali e regionali.

L'evoluzione della società ~~è~~ tuttavia ha determinato sempre più l'esigenza di far corrispondere il potere impositivo statale, con il decentramento funzionale delle attività che si rendono urgenti per lo sviluppo delle autonomie regionali, nell'ambito di un coordinamento nazionale.

Per dare sviluppo effettivo alle regioni, occorrerà trasferire progressivamente il potere di ~~imporre~~ imporre tributi dello Stato centrale alle regioni, lasciando una parte dell'imposizione agli organi di coordinamento nazionale.

Sarà utile quindi prevedere una modifica della costituzione per dare attuazione al potere impositivo delle regioni, che prevede l'impiego dei fondi economici secondo le esigenze di sviluppo di ciascuna regione.

Nella normativa costituzionale dovrà essere prevista la necessaria devoluzione di parte dell'imposizione proveniente dalle regioni del Nord Italia, e quelle più arretrate economicamente del Sud del Paese.

Ciò verrà previsto proprio per attuare il principio della complementarietà regionale della ripartizione dell'imposizione tra le regioni e tra le province di una stessa regione.

Questo comporta uno sviluppo complementare di una regione rispetto ad un'altra, garantendo così un certo automatismo nelle interdipendenze produttive che <sup>erano</sup> ~~caratterizzano~~ gli ordinamenti regionali in futuro; in presenza tuttavia di una ipotesi di sviluppo per ogni regione, che deve essere l'obiettivo finale di sviluppo perseguito da ciascuna di esse.

In relazione a quanto detto si possono allora presentare le seguenti proposte:

PROPOSTE

- 1) - Al fine di attuare il decentramento regionale dell'imposizione o federalismo fiscale, occorre compiere il primo livello di trasformazioni, che facilitino il passaggio al nuovo ordinamento fiscale.

Si tratta dell'attuazione del decentramento funzionale degli organi statali, che ripartiscono l'imposizione tra le regioni, secondo accordi interregionali, che preludono al futuro ordinamento impositivo regionale, gestito ed organizzato autonomamente da ciascuna regione.

Questa attività del prelievo nell'ambito del decentramento funzionale, va allora organizzata da UFP, UFR e UFIR (uffici finanziari provinciali, regionali e interregionali), che hanno funzioni di coordinamento rispetto agli uffici finanziari (UF) di dimensione inferiore.

In questa fase lo Stato con i suoi organi centrali e periferici, coordina le attività che in futuro verranno devolute agli organi regionali e provinciali, i quali approveranno la ripartizione dell'imposizione o la devoluzione ad altre regioni, secondo un preciso programma contenuto in una legge regionale.

- 2) - Entro tre anni dall'antrate in vigore della presente legge dovrà essere attuato il decentramento fiscale, che prevede la devoluzione alle regioni di parte dell'imposizione fiscale derivante da redditi fissi e variabili di ordine privato e pubblico.
- 3) - La possibilità di trattenere l'imposizione da parte delle regioni riguarda in primo luogo le spese di sviluppo della regione intesa nel suo complesso, al fine del raggiungimento dell'ipotesi di sviluppo regionale, indicata dal governo regionale.

Le imposte acquisite dalle regioni verranno ripartite tra spese di sviluppo regionali e spese di sviluppo provinciali.

- 4) - La ripartizione dei fondi economici tra le province della regione per spese di sviluppo occorrenti alle singole circoscrizioni territoriali, riguardanti la devoluzione locale provinciale, va compiuta secondo il principio della complementarietà degli investimenti provinciali; in modo cioè che le spese di sviluppo operate ed effettuata in una provincia, servano per lo sviluppo e le attività produttive di un'altra provincia o delle province limitrofe.

- 5) - Il principio della complementarietà provinciale deve essere utilizzato in campo economico e produttivo, per il perseguimento dell'obiettivo regionale, che è dato dall'ipotesi di sviluppo regionale.

L'ipotesi di sviluppo si pone cioè come il livello di sviluppo futuro, nell'ambito di quella ipotesi che potrà condurre a gradi di sviluppo superiore, ad acquisire una categoria di sviluppo di più elevata qualità e quantità.

- 6) - Al fine di disciplinare la ripartizione dell'imposizione tra le regioni in modo complementare e la devoluzione allo Stato di quella prodotta in ciascuna delle regioni più avanzate economicamente; le regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, si accordano nella sede dell'UFIR sugli importi da devolvere alle regioni meno sviluppate e da ripartire tra le stesse nell'ambito di fondi provenienti da altri ordinamenti regionali.

- 7) - Lo strumento operativo del decentramento fiscale è la pianificazione provinciale, regionale e interregionale, in cui si prevedono spese di sviluppo delle Regioni e le priorità che permettono di attuare il principio della complementarietà produttiva regionale, attuato con la devoluzione dell'imposizione delle Regioni più ricche del Nord a quelle in Via di sviluppo del Sud Italia.

La pianificazione regionale viene prevista ed organizzata con legge regionale.

- 8) - Al fine di procedere ad una graduale trasformazione della sistematica dell'imposizione fiscale da una condizione centralizzata di gestione, a quella decentrata regionale che comporterà il cambiamento delle norme costituzionali; è previsto che lo Stato e le Regioni si accordino nella sede degli Uffici finanziari interregionali (UFIR) Nord, centro e Sud Italia, sulla sperimentazione triennale della devoluzione di funzioni finanziarie (del prelievo fiscale) statali alle Regioni; che saranno gestite economicamente dagli stessi ordinamenti regionali.

Ciò significa che la gestione tecnica delle funzioni statali secondo gli accordi siglati negli UFIR, viene devoluta alle Regioni italiane, che la effettueranno con fondi messi a disposizione dallo Stato ed acquisiti con l'imposizione tributaria.

La titolarità cioè delle funzioni finanziarie ~~ex~~ del prelievo fiscale e della distribuzione delle risorse tra le Regioni, rimane di pertinenza dello Stato; che tuttavia devolve sperimentalmente per tre anni la gestione economica alle Regioni per la parte indicata nell'articolo 23 bis (30 per cento della imposizione fiscale da destinare a spese di sviluppo e correnti di ciascuna regione e il 20 per cento da destinare a spese in conto capitale per le Regioni meno sviluppate del Sud Italia.